



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 23/02/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2012, n. 97

Profilassi della malattia vescicolare dei suini. Decreto di zona di protezione e zona di sorveglianza per il focolaio insorto nelle Aziende dei sigg.ri “Iavarone Anna” e “Maselli Cristina” site nel Comune di Castelnuovo della Daunia.

IL PRESIDENTE

VISTO il T.U.LLSS 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.54 n. 320;

VISTA la legge 23 gennaio 1968, n. 34 modificata con legge 7 marzo 1995 n. 98;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218;

VISTO il D.P.R. 1 marzo 1992 n. 229 che stabilisce misure di lotta contro l'Afta Epizootica e le altre malattie comprese nella lista “A” dell'OIE;

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996 regolamento recanti norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche nei confronti della malattia vescicolare dei suini;

VISTA l'O.M. 12 aprile 2008, “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e sorveglianza della peste suina classica”;

VISTI gli artt. 10 della Legge Regionale 20/07/1984 n. 36, e art. 3 della Legge Regionale 22/08/1989 n. 13;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, con Decisione della Commissione europea 8 nov. 2005, n. 779/CE, e s.m.i., è stata riconosciuta Regione indenne da malattia vescicolare dei suini, e che la

presenza di focolai della malattia implica la sospensione di detta qualifica, con conseguenze negative sia sotto il profilo sanitario che economico;

VISTO il rapporto di prova n0 427 del 14/01/2012 del Centro Nazionale di Referenza delle malattie vescicolari di Brescia (CERVES), trasmesso dal Servizio Veterinario della ASL FG in data 24/01/2012, con il quale si comunica la dimostrata presenza dell'enterovirus della malattia vescicolare dei suini presso le Aziende dei sigg.ri "lavarone Anna" (cod. aziendale 017FG031) e "Maselli Cristina" (cod. aziendale 017FG012) site nel Comune di Castelnuovo della Daunia;

CONSIDERATA l'esigenza di adottare misure profilattiche straordinarie, urgenti ed omogenee su tutto il territorio della provincia di Foggia per giungere in tempi brevi all'estinzione dei focolai della malattia in questione e ristabilire le precedenti condizioni sanitarie;

DECRETA

Art. 1

1. Si dichiara zona di Protezione da malattia vescicolare dei suini parte dei territori dei Comuni, ricompresa entro un raggio di Km. 3 dalla sede dei focolai siti nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) (cod. aziendale 017FG031 e 017FG012), come da allegata mappa (Allegato n. 1);

2. Ai limiti della zona di protezione, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: "Zona di Protezione per MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI"

Art. 2

1. Si dichiara zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini parte dei territori dei Comuni, ricompresa entro un raggio di Km. 10 dalla sede dei focolai siti nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) (cod. aziendale 017FG031 e 017FG012), come da allegata mappa (Allegato n. 2);

2. Ai limiti della zona di sorveglianza sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: "Zona di Sorveglianza per MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI".

Art. 3

Nell'ambito della Zona di protezione sono disposte le misure previste dall'allegato II - capitolo 1, punto 7 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:

a. verifica della consistenza di tutte le Aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare con relativo controllo documentale dei registri aziendali e delle movimentazioni;

b. controllo sierologico in tutte le aziende di cui al precedente punto a), di ogni tipologia e consistenza, rispettando la percentuale prevista dall'O.M. 26 luglio 2001, non prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta;

c. visite cliniche periodiche nelle stesse aziende: la frequenza delle visite è valutata dal Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari Area Centro della ASL FG, considerando le aziende che presentano i maggiori rischi;

d. divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende e, in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

e. i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminate, in particolare alimenti, letame e liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, ne da un macello, se

non sono puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale che provvede, in particolare, prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;
f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta. Trascorsi i 21 giorni può essere autorizzata dal Veterinario Ufficiale l'uscita dei suini dall'azienda per essere trasportati in un macello ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:

- i suini dell'azienda siano sottoposti ad un esame clinico;
- i suini destinati ai macello siano sottoposti ad un esame clinico;
- i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o sigillati a cura del veterinario ufficiale;
- il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del veterinario ufficiale.

Art. 4

Nell'ambito della Zona di sorveglianza sono disposte le misure previste dall'allegato II - capitolo 1, punto 8 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:

- a. verifica della consistenza di tutte le Aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia vescicolare con relativo controllo documentale dei registri aziendali e delle movimentazioni;
- b. visite cliniche periodiche nelle aziende di cui al precedente punto a): la frequenza delle visite è valutata dal Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari Area Centro della ASL FG, prendendo in debita considerazione le aziende che presentano i maggiori rischi;
- c. eventuale controllo sierologico nelle aziende considerate a rischio;
- d. divieto di qualsiasi movimento di suini diverse da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;
- e. il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

- tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
- sia stato effettuato, 46 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;
- un esame sierologico di un campione statisticamente significativo dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto. Per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure previste dall'allegato II - capitolo 1, punto 9, comma 3 del D.P.R. 362/96;
- ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
- i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini o di animali, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto.

Art. 5

1. Per garantire la dovuta tempestività negli interventi di cui alle succitate disposizioni, il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria ASL FG e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG, ciascuno per quanto di competenza, sono autorizzati, sulla base delle eventuali segnalazioni dei Responsabili delle U.O.C. di Sanità Animale e Igiene degli allevamenti interessate, a disporre l'impiego di personale veterinario e amministrativo di altre unità operative anche, se del caso, di altre U.O.C.

2. Le U.O.C. di Sanità Animale e Igiene degli allevamenti interessate coordineranno opportunamente la propria attività con quella del Comando Carabinieri per la Sanità (NAS), per l'attività di controllo negli

ambiti di competenza, con particolare riferimento alla verifica dell'attività delle stalle di sosta, degli stabilimenti di macellazione e dei trasportatori, operando, se del caso, congiuntamente ad essi.

Art. 6

1. Tutte le attività svolte nelle aziende sotto vincolo e nei territori sottoposti a restrizione vanno rigorosamente documentate e registrate a cura delle U.O.C. Sanità Animale e Igiene degli allevamenti interessate dell'Azienda Sanitaria ASL FG.

Art. 7

1. I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, le U.O.C. Sanità Animale e Igiene degli allevamenti e interessate dell'Azienda Sanitaria ASL FG, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994 n. 13, poiché conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 10 febbraio 2012

Dr. Nichi Vendola